

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CREDITO GASOLIO IMPRESE AGRICOLE: DOMANDA ENTRO IL 30.09

Le domande per l'agevolazione sul gasolio agricolo devono essere presentate entro il 30.09.2026 tramite la piattaforma AGEA. Si tratta di un credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, carburanti che devono essere utilizzati da imprese agricole per l'utilizzo di mezzi, o per il riscaldamento delle serre. Il contributo massimo per ogni impresa è di 50.000 euro. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CREDITO GASOLIO IMPRESE AGRICOLE: DOMANDA ENTRO IL 30.09			
PREMESSA	Con il D.M. n. 365846 del 27.07.2026 il Ministero dell'Agricoltura (MASAF) e il MEF hanno dettato le “Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38”, con il fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina dovuto alle recenti crisi internazionali. In sostanza con il Decreto vengono disciplinate le modalità di fruizione di un contributo straordinario: ♦ in favore delle aziende agricole; ♦ sotto forma di credito d'imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di ✓ marzo, ✓ aprile, e ✓ maggio, dell'anno 2026.		
AMBITO APPLICATIVO	Possono accedere all'aiuto le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che: ♦ siano agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. 660087 del 23.12.2022: <table><tr><th>AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ</th></tr><tr><td>Si considera “agricoltore in attività” la persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche: ♦ indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri; </td></tr></table>	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	Si considera “ agricoltore in attività ” la persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche: ♦ indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri;
AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ			
Si considera “ agricoltore in attività ” la persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche: ♦ indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri;			

♦ la cui **azienda è situata nel territorio italiano** che svolge un **livello minimo di attività agricola**, consistente in almeno:

- ✓ una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole,
- ✓ un'attività per il conseguimento della produzione agricola,

e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti **requisiti**:

a	iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività
b	iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri
c	possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente, ossia il modello IVA-2026. In particolare: ♦ per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, ♦ per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, mentre ♦ per le aziende con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione di auto-fatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie

- ♦ **non siano destinatarie di ordini di recupero** pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

	♦ non si trovavano in difficoltà¹ nel periodo contabile precedente al 28.02.2026, fatte salve le deroghe previste per micro o piccole imprese².
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTO	Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta i soggetti beneficiari presentano domanda all'Organismo Pagatore AGEA, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima AGEA.
DETERMINAZIONE DELL'AUTO	Il contributo spettante corrisponde a: ♦ un credito d'imposta fino al 20% della spesa ♦ sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026. Se l'importo complessivo è superiore allo stanziamento di 89.800.000 euro l'effettiva aliquota è rideterminata, rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d'imposta ammissibili. Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo nominale complessivo del contributo concesso non può superare i 50.000 euro.
DOMANDA DA PRESENTARE	L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, anche tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni anagrafiche del richiedente, acquisite dal Fascicolo Aziendale. Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale www.sian.it utilizzando le procedure e la modulistica disponibili nel SIAN. Il beneficiario, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione³, dichiara, direttamente nella piattaforma (quadro B del modello di domanda riportata in Allegato A) che: ♦ il gasolio e/o la benzina, oggetto della domanda di contributo, sono stati impiegati esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole; ♦ le fatture riportate sono conformi alle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Il beneficiario può allegare le fatture in formato: ♦ XML; ♦ PDF.

¹ ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

² di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j) della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.

³ ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso in cui si allegghi la **fattura in formato XML**, presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, il sistema automaticamente carica le **informazioni** della fattura ossia:

- ◆ **numero** fattura nel formato nnnn/2026;
- ◆ **data** fattura nel formato gg/mm/2026;
- ◆ soggetto **emittente** (PIVA);
- ◆ **denominazione** soggetto **emittente**;
- ◆ importo **imponibile** (IVA esclusa).



Laddove la fattura sia **comprensiva** anche di **importi non afferenti a gasolio e benzina ammissibili** il beneficiario deve **indicare** l'**importo effettivo** nell'apposito campo della domanda.

Nel caso in cui si allegghi la fattura in **formato PDF**, è necessario **comunicare** le **informazioni** della fattura sopra indicate.

Si considerano ammissibili anche **fatture**:

- ◆ **emesse** con **data successiva al 31.05.2026**, purché
- ◆ riferibili a **gasolio e benzina consegnati entro il 31.05.2026**,

in quanto è noto che il diritto al credito sorge al momento della consegna del bene e può essere **emessa una sola fattura**⁴, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.



In tale ultimo caso è **obbligatorio indicare** nel **quadro B** della domanda, il/le documento di trasporto/bolle di consegna (**DDT**) indicando il relativo **numero** e la **data** (nel **formato gg/mm/2026**).

In caso di **fatture emesse oltre la data del 31.05.2026** il **parametro** di riferimento per i controlli di cui sopra sarà costituito dal **numero** del documento di trasporto **DDT/ bolla** di **consegna**, così come risultante dalle **fatture**; laddove il numero del DDT **non** sia **riportato** in **fattura**, è onere del beneficiario **allegare** alla **domanda** il **DDT/bolla** di **consegna**.

La domanda presentata per il tramite del CAA contiene inoltre, la seguente **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**⁵ attestante la **conformità** delle **fatture** fornite⁶ e riportate nel quadro B della domanda "dettaglio dei costi sostenuti per il carburante (gasolio/benzina) nel periodo 1 marzo 2026 - 31 maggio 2026" alle **fatture elettroniche** correttamente

⁴ ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera a) del D.P.R. 633/1972.

⁵ ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

⁶ dal Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ovvero dal commercialista abilitato o dal consulente del lavoro o dei soggetti depositari delle scritture contabili ai sensi di legge.

	trasmesse al Sistema di Interscambio (Sdl) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Si procede in tal senso tramite la seguente dicitura: <i>Il sottoscritto operatore del CAA dichiara - ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 - che le fatture allegate sono conformi alla normativa sulla fattura elettronica e accettate dal Sistema di Interscambio (Sdl) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</i>				
TERMINI DI PRESENTAZIONE	La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 06.08.2026 e fino al 30.09.2026. Nello stesso termine del 30.09.2026, i beneficiari possono: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>presentare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto con l'ultima domanda</td></tr> </table>	a)	presentare una nuova domanda , che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate	b)	presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto con l'ultima domanda
a)	presentare una nuova domanda , che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate				
b)	presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto con l'ultima domanda				
CONCESSIONE DEGLI AIUTI	La concessione a titolo di credito d'imposta ai beneficiari è registrata nel Registro aiuti del SIAN al termine dei controlli istruttori di ammissibilità. Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata, in conformità alle disposizioni della circolare AGEA n. 64702/2026, che porta a: ♦ verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità; ♦ determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente. La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli: ♦ che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale e che sia presente nel Registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale); ♦ che il richiedente sia agricoltore attivo; ♦ esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale; ♦ che le fatture allegate alla domanda siano coerenti con quanto riportato nella domanda; ♦ nel caso di richieste di contributo relative all'acquisto di gasolio/benzina uso agricolo, che gli importi richiesti siano coerenti con le concessioni effettuate dalle Regioni per il gasolio/benzina ad uso agricolo. Per tutte le altre tipologie di acquisto diverso dal carburante agevolato, l'Organismo Pagatore AGEA				

	provvederà ad effettuare le verifiche finalizzate all'utilizzo esclusivo per l'attività agricola⁷.  Le domande sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA.						
CUMULABILITÀ	Il contributo sotto forma di credito d'imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili. Il credito d'imposta è invece cumulabile: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del suddetto DM a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima⁸</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato⁹, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili</td></tr> </table>	a)	con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del suddetto DM a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima ⁸	b)	con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili	c)	con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ⁹ , nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili
a)	con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del suddetto DM a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima ⁸						
b)	con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili						
c)	con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ⁹ , nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili						

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁷ ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 365846/2026.

⁸ di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

⁹ ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.